

Per quanto riguarda il rischio di confusione, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 ⁽²⁾ e la relativa giurisprudenza richiedono che tale rischio debba essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie. La seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha concluso nel senso che essi erano diversi quanto a natura, finalità e metodo di utilizzo, motivando adeguatamente tale argomento (punto 102 della decisione impugnata). Il fatto che i cosmetici o la gioielleria possano essere messi in relazione con l'ampio e talvolta eterogeneo settore della moda non significa che siano correlati o debbano essere ritenuti simili ai prodotti rientranti nelle classi 18, 24 e 25.

L'estensione degli effetti dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 ⁽³⁾ ad altri prodotti delle classi 9 (occhiali) e 14 (gioielleria, bigiotteria e orologi) e alla carta igienica (classe 16) è eccessivamente limitata e si basa su presunzioni non accreditate dalla ricorrente nella causa T-357/09 ⁽⁴⁾. Soprattutto in tali casi, come riportato dalla stessa sentenza ai punti 70 e 71, non sono ammesse mere ipotesi né l'applicazione di per sé a marchi di grande notorietà, sussistendo la necessità di allegare e provare i rischi futuri, cosa che la ricorrente non ha fatto.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, El Corte Inglés/UA-MI, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) (GU L 78, pag. 1).

⁽⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Pucci International/UAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci), non ancora pubblicata nella Raccolta.

Impugnazione proposta il 13 dicembre 2012 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione), 27 settembre 2012 causa T-257/10, Italia/Commissione

(Causa C-587/12 P)

(2013/C 63/18)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

— Annullare la sentenza 27 settembre 2012, notificata il 3.10.2012, pronunciata dal Tribunale nella causa T-257/10, Repubblica italiana contro Commissione, avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento ex art. 264 TFUE della Decisione della Commissione del 24 marzo 2010 C(2010) 1711 definitivo, avente ad oggetto l'aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002), notificata con lettera del 25 marzo 2010 SG Greffe (2010) D/4224, e per l'effetto annullare anche tale decisione;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Repubblica italiana adduce quattro motivi.

In primo luogo, detto Stato contesta la violazione dell'art. 108, par. 2 e 3, TFUE e degli artt. 4, 6, 7, 10, 13, 20 del regolamento (CE) 659/99 ⁽¹⁾. Il Tribunale sarebbe incorso in errore ammettendo che la Commissione, nel caso de quo, potesse adottare una nuova decisione senza aprire un nuovo procedimento di esame in contraddittorio con la Repubblica italiana e le altre parti interessate.

In secondo luogo, viene dedotta la violazione dell'art. 296, n. 2, TFUE e del principio dell'autorità della cosa giudicata. Il Tribunale avrebbe dovuto annullare la nuova decisione della Commissione in quanto essa riprodurrebbe la medesima, viziata, analisi già posta a base della prima decisione.

In terzo luogo, la ricorrente adduce la violazione dell'art. 107, par. 1, TFUE e degli artt. 1, n. 1, lett. d) e 2 del regolamento (CE) 1998/2006 ⁽²⁾. Il Tribunale avrebbe commesso un errore giudicando che le misure contestate non rientrerebbero tra le misure che in forza del detto regolamento non costituiscono aiuti di Stato.

In quarto luogo, la sentenza impugnata violerebbe l'art. 14 del regolamento (CE) 659/99 e il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe erroneamente omissso di rilevare che la decisione della Commissione ordina il recupero di un vantaggio di cui l'impresa in realtà non avrebbe mai goduto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE; GU L 83, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); GU L 379, pag. 5.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-600/12)

(2013/C 63/19)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Düsterhaus, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in funzione una discarica mal funzionante e satura (situata a Zacinto, nella regione di Kalamaki, in località Griparaiika) che non risponde alle condizioni e ai requisiti posti dalla normativa ambientale dell'UE, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti, nonché gli articoli 8, 9, 11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE⁽²⁾, relativa alle discariche di rifiuti. Inoltre, avendo rinnovato l'autorizzazione al funzionamento della discarica senza applicare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE⁽³⁾, del consiglio del 21 maggio 1992,
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Le autorità greche hanno tollerato che rimanga in funzione una discarica ormai più che satura e non hanno adottato i provvedimenti necessari per assicurare il necessario aumento di capacità della discarica (o una soluzione diversa del problema) entro il 31 dicembre 2015 (scadenza dei rinnovati parametri ambientali) o fintantoché non sia entrata in funzione la nuova discarica di Zacinto.
- Le autorità greche non hanno adottato tutti i provvedimenti correttivi necessari alla risoluzione di un numero rilevante di problemi che sono emersi da diversi verbali di sopralluogo (25 ottobre 2011, 26 gennaio 2010, 26 ottobre 2009, 11 maggio 2009, 6 febbraio 2009, 26 agosto 2008, 13 aprile 2007, 8 dicembre 2005, 7 gennaio 2005 e 14 dicembre 1999), e consentono che tale discarica continui a funzionare, nonostante i problemi.
- Le autorità greche non hanno ancora elaborato e approvato il necessario piano di riassetto della discarica di Zacinto, e non hanno neppure presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento del deposito di stoccaggio rifiuti in cui sia contenuto un piano di valutazione degli eventuali rischi.
- Ne consegue che non si sono conformate agli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e degli articoli 8, 9, 11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.
- Inoltre, le autorità greche, con il decreto interministeriale dell'8 giugno 2011, hanno prorogato l'estensione temporale dei parametri ambientali (che costituiscono il fondamento dell'autorizzazione al funzionamento) della discarica fino al 31 dicembre 2015, senza attuare un'opportuna valutazione dell'incidenza, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

⁽¹⁾ GU L 312, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 182, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 206, pag. 7.

Impugnazione proposta il 27 dicembre 2012 dalla Greinwald GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, Nicolas Wessang/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-608/12 P)

(2013/C 63/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Greinwald GmbH (rappresentante: avv. C. Onken)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Nicolas Wessang

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, nella parte in cui ha accolto il ricorso;
- riformare la sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2012, causa T-333/11, nel senso di respingere integralmente il ricorso;
- condannare il ricorrente in primo grado alle spese.

Motivi e principali argomenti

La sentenza impugnata violerebbe la ratio dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio comunitario (RMC)⁽¹⁾, in quanto essa presupporrebbe un aumento del rischio di confusione dovuto alla coincidenza concettuale dei termini «foods» e «snacks». Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMC, sono esclusi dalla tutela dei marchi i segni non distintivi e descrittivi. Coincidenze presenti in elementi non distintivi o descrittivi non potrebbero perciò fondare o accrescere un rischio di confusione.

Ne deriverebbe che il rischio di confusione presupponga un potenziale pregiudizio alla funzione d'origine dei marchi. La funzione d'origine si addice però solo a segni e elementi distintivi. Se un elemento non possiede nessuna funzione d'origine, allora questa non può essere pregiudicata dall'uso di un elemento simile in un marchio posteriore.